RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa 141/86 *

I — Gli antefatti e il contesto regolamentare

A — *Gli antefatti*

1. La Imperial Tobacco Ltd, attrice nella causa principale, è una affiliata interamente controllata dall'Imperial Group plc che, fra l'altro, è anche produttore di sigarette. L'attrice amministra l'intero settore del tabacco dell'Imperial Group plc e importa perciò regolarmente nel Regno Unito rilevanti partite di tabacco. Essa è la principale produttrice di sigarette nel mercato interno del Regno Unito.

2. Il giudice a quo pone in rilievo che il tabacco è coltivato in numerosi paesi stranieri. Dopo la raccolta, prima di esser spedito alle industrie viene sottoposto a vari trattamenti. Esso è dapprima curato, poi battuto, quindi essiccato ed infine impaccato. Nessuno di questi trattamenti costituisce una lavorazione industriale; sono semplicemente procedimenti necessari per preparare il tabacco per la spedizione e per l'immagazzinamento. Durante la battitura, la costola, nervatura principale che divide in due la foglia di tabacco e prolungandosi la riattacca alla pianta, viene separata dalla restante parte della foglia che è nota come parenchima. Trent'anni addietro la nervatura veniva gettata via dopo la battitura, ma la moderna tecnologia dell'industria del tabacco consente di usare come materia per la produzione di sigarette l'intera foglia di tabacco, cioè sia la nervatura che il parenchima. Tuttavia, la nervatura e il parenchima hanno caratteristiche fisiche diverse che rendono necessarie lavorazioni differenti nella fase industriale. Previo trattamento adeguato, le nervature sono aggiunte ai parenchimi per formare la miscela richiesta per il tipo specifico di sigarette che si vuole produrre. Date queste differenze di trattamento allo stadio della lavorazione, è più conveniente che la nervatura e il parenchima vengano separati nella fase che precede la spedizione.

3. Il giudice a quo osserva che nella prima fase della lavorazione, le differenze fra la nervatura e il parenchima sono essenzialmente tre:

a) L'operazione iniziale nella prima fase della lavorazione consiste nel restituire al tabacco l'umidità tolta prima dell'impaccamento per il trasporto; tale operazione è necessaria per rendere la foglia lavorabile a macchina durante la predetta fase di lavorazione. La nervatura e il parenchima presentano, sotto questo aspetto, esigenze diverse.

b) La nervatura dev'essere appiattita così da poter essere lavorata dalle macchine trinciatrici. Questo implica ch'essa dev'essere rullata. Il parenchima invece non va sottoposto a tale procedimento.

c) Per produrre le strisce di trinciato nella miscela finale che risultano essere di dimensioni pressoché uguali sia per la natura che per il parenchima, la nervatura laminata viena trinciata più finimente del parenchima. Per il parenchima le macchine trinciatrici eseguono da 25 a 36 tagli circa per pollice, mentre per la nervatura da 120 a 160 tranci circa per pollice.

* Lingua processuale: l'inglese.

4. Nell'aprile 1985, l'attrice importava nel Regno Unito un certo quantitativo di nervature di foglie di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia, di provenienza esterna alla Comunità. L'espressione « flue-cured » sta a significare che detto tipo di tabacco è stato curato in condizioni atmosferiche artificiali, a mezzo di un procedimento che regola il calore e la ventilazione, e « Virginia » è la denominazione di un particolare tipo di tabacco. In termini di peso, poco più del 20% della foglia di tabacco del tipo Virginia è costituito dalla nervatura. Completando il modulo d'importazione, l'attrice indicava che i prodotti di cui trattasi andavano considerati come rientranti nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune. La H. M. Customs and Excise, viceversa, basandosi sul regolamento della Commissione 13 dicembre 1984, n. 3517/84, relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune (in prosieguo: « TDC »), trattava la merce di cui trattasi come appartenente alla sottovoce 24.01 B.

5. Il fatto di classificare le nervature di foglie di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia, nella sottovoce 24.01 A ha come effetto principale di farle fruire d'una preferenza doganale in forza del regime delle preferenze doganali generalizzate, il che non vale per la sottovoce 24.01 B. L'attrice esperiva allora un'azione davanti alla Divisional Court della Queen's Bench Division, onde ottenere la declaratoria che la H. M. Customs and Excise aveva commesso un errore. In seguito a ciò, la Divisional Court, con ordinanza 2 giugno 1986, registrata nella cancelleria della Corte il 6 giugno successivo, ha sospeso il procedimento ed ha invitato la Corte a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sulle seguenti questioni:

« 1) Se la corretta interpretazione del regolamento (CEE) della Commissione n. 3517/84 implichi che le nervature di tabacco accompagnate da un certificato di autenticità attestante che le stesse sono del tipo Virginia 'flue-cured' vanno classificate nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune.

2) In caso affermativo, se in questa parte il menzionato il regolamento sia invalido in quanto in contrasto con il regolamento (CEE) del Consiglio n. 3400/84 ».

B — *Il contesto regolamentare*

6. Il tabacco oggetto del capitolo 24 della TDC, che, nella versione vigente il 1° gennaio 1985 (regolamento del Consiglio 27 novembre 1984, n. 3400/85 del 27 novembre 1984, GU L 320, pag. 1), è formulato come segue:

24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

A. Tabacchi *flue-cured* del tipo Virginia e *light-air-cured* del tipo Burley, compresi gli ibridi di Burley; tabacchi *light-air-cured* del tipo Maryland e tabacchi *fire-cured* (a)

B. altri

24.02 Tabacchi lavorati; estratti o sughi di tabacco:

A. Sigarette

B. Sigari, sigaretti

C. Tabacco da fumo

D. Tabacco da masticare e tabacco da fiuto

E. Altri, compreso il tabacco agglomerato sotto forma di foglie

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Questo testo resta immutato nelle successive versioni della TDC.

7. A proposito della voce 24.01, il testo delle note esplicative della nomenclatura del

consiglio di collaborazione doganale istituito dalla convenzione di Bruxelles del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nella tariffa doganale comune è formulato come segue:

« Questa voce comprende:

1) il tabacco allo stato naturale sotto forma di piante intere o di foglie e le foglie essiccate o fermentate. Queste ultime possono essere intere o scostolate, rifilate o non, spaccate o tagliate anche in forma regolare, purché non si tratti, in quest'ultimo caso, di un prodotto pronto per essere fumato;

2) i cascami di tabacco, quali picciuoli, costole, ritagli, polveri, ecc. provenienti dal trattamento delle foglie o dalla fabbricazione dei prodotti finiti ».

8. Per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della TDC, la Commissione, vista la nota (a) del capitolo sopramenzionato della TDC e in base all'art. 4 del regolamento del Consiglio n. 97/69 (qui di seguito) pubblicava il 20 dicembre 1979 il regolamento n. 3035/79 (GU L 341, pag. 26), che determina le condizioni per l'ammissione nella sottovoce 24.01 A della TDC. Secondo l'art. 1 del regolamento di cui trattasi, « l'ammissione nella sottovoce 24.01 A della tariffa doganale comune (...) è subordinata alla presentazione di un certificato di autenticità rispondente ai requisiti definiti nel presente regolamento ». Il prodotto di cui trattasi nel presente procedimento è accompagnato dal suddetto certificato.

9. In base al regolamento del Consiglio 16 gennaio 1969, n. 97/69, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune (GU L 14, pag. 1), nella versione modificata dal regolamento del Consiglio 16 luglio 1984, n. 2055/84 (GU L 191, pag. 1), la Commissione è abilitata a precisare mediante regolamento « il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune senza tuttavia modificarne il testo » (secondo considerando), « secondo una certa procedura e in seguito al parere del comitato detto della nomenclatura della tariffa doganale comune ». Nel terzo considerando viene inoltre precisato che le disposizioni che possono essere adottate sul piano comunitario « si riferiscono ad un settore particolarmente tecnico e che la loro elaborazione richiede una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione ». L'istituzione, la composizione e le competenze del suddetto comitato sono disciplinate dagli artt. 1 e 2 del regolamento. L'art. 3 tratta della procedura da seguire per l'adozione da parte della Commissione di un regolamento che precisi il contenuto delle voci o delle sottovoci della TDC ed il suo art. 4 dispone che:

« ogniqualvolta la tariffa doganale comune subordina a condizioni particolari l'ammissione di merci in una voce o sottovoce determinata, dette codizioni possono essere stabilite secondo la procedura prevista dall'art. 3 ».

10. A norma del regolamento sopramenzionato, la Commissione ha adottato il regolamento 13 dicembre 1984, n. 3517/84 (GU L 328, pag. 9), relativo alla classificazione di merci nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune (in prosieguo: il « regolamento controverso »). Nel secondo considerando di tale regolamento, viene precisato che « (...) per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune, occorre adottare disposizioni relative alla classificazione di picciuoli, nervature o ritagli provenienti dalla foglia di tabacco » e, nel terzo considerando, che « (...) i prodotti in questione presentano le caratte-

ristiche di cascami di tabacco nella voce 24.01 e che, di conseguenza, devono essere classificati in detta voce e, all'interno di questa, nella sottovoce 24.01 B (...) ». L'art. 1 del regolamento controverso dispone che:

« i picciuoli, le nervature ed i ritagli provenienti dalle foglie di tabacco devono essere classificati nella sottovoce della tariffa doganale comune:

24.01. Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco:

B. altri ».

11. Il picciuolo è la parte più larga della nervatura che collega la foglia al gambo centrale della pianta. L'espressione « nervature » equivale in linea di principio alle costole (costola è la nervatura principale ed i ritagli sono frammenti molto fini del parenchima ottenuti a seguito della battitura. Questi elementi vengono attualmente utilizzati nella fabbricazione delle sigarette.

12. In base al sistema delle preferenze generalizzate che sono state concesse unilateralmente dalla Comunità nell'ambito della conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Cnuces), un contingente tariffario viene aperto ogni anno per il tabacco flue-cured del tipo Virginia. Per il 1985, l'apertura del suddetto contingente tariffario è disciplinata dal regolamento del Consiglio 18 dicembre 1984, n. 3564/84 (GU L 338, pag. 183) e per il 1986 dal regolamento del Consiglio 17 dicembre 1985, n. 3601 (GU L 352, pag. 192), recanti ambedue applicazione di preferenze doganali generalizzate a taluni prodotti agricoli originari di paesi in via di sviluppo. Il quarto e, rispettivamente, il quinto considerando di questi regolamenti precisano che il suddetto sistema consiste in « (...) una riduzione dei dazi doganali nei limiti di un massimale o di contingenti tariffari comunitari per i tabacchi (...) ». Le modalità dell'apertura del suddetto contingente tariffario per i tabacchi greggi o non lavorati del tipo Virginia « flue-cured » sono contenuti negli art. da 8 a 12 dei due regolamenti.

II — Il procedimento scritto

1. In conformità all'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, osservazioni scritte sono state presentate: il 4 settembre 1986, dal governo belga, rappresentato dal sig. A. Van de Velde, consigliere presso l'amministrazione delle dogane e delle accise, in qualità di agente; il 4 settembre 1986, dal governo del Regno Unito, rappresentato dal sig. H. R. L. Purse, Assistant Treasury Solicitor, in qualità di agente; l'8 settembre 1986, dalla Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Peter Oliver, membro del suo ufficio legale, in qualità di agente, e il 10 settembre 1986, dalla società Imperial Tobacco Limited, rappresentata dal sig. R. S. Whiting, in qualità di agente.

2. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

3. Con decisione 8 aprile 1987, la Corte, a norma dell'art. 95, n. 1 e n. 2 del suo regolamento di procedura, ha deciso di rimettere la causa alla quarta sezione.

Le osservazioni scritte presentate alla Corte

A — *Sulla prima questione*

4. Non vi è in sostanza divergenza fra le parti sul fatto che il regolamento controverso induca a classificare le nervature di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia nella sottovoce 24.01 B.

5. L'*attrice nella causa principale* parte da questa interpretazione per sostenere che il regolamento è in contrasto con la TDC, ma ch'esso va interpretato in modo da non essere incompatibile con la TDC, altrimenti dev'essere dichiarato nullo. Essa sostiene

che le disposizioni del capitolo 24 della TDC collocano chiaramente le nervature di foglie di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia nella sottovoce 24.01 A, dato che esse non distinguono fra le diverse parti della foglia. Essa osserva, inoltre, che il regolamento controverso ha l'effetto di privare le nervature della preferenza cui esse hanno diritto, se sono originarie di uno dei paesi, in via di sviluppo, cui si applica il sistema delle preferenze doganali generalizzate.

6. Il *governo del Regno Unito* rileva che la prima questione mira in sostanza ad accertare se, tenuto conto delle finalità e delle conseguenze delle disposizioni di cui è causa, il testo dell'art. 1 del regolamento controverso militi a favore della classificazione nella sottovoce 24.10 B delle nervature di tabacco il cui certificato d'autenticità attesti la qualità di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia, ovvero se esso intendesse applicarsi alle nervature dei tabacchi non specificamente menzionati nella voce 24.01 A.

7. Fino al 1° gennaio 1985, data di entrata in vigore del regolamento controverso, le autorità del Regno Unito ammettevano nella sottovoce 24.01 A tutti i prodotti di tabacco manifatturati (ivi comprese le nervature) flue-cured del tipo Virginia che erano muniti di un certificato di autenticità. Esclusivamente le nervature non munite di un siffatto certificato erano assegnate alla sottovoce 24.01 B.

8. Partendo dall'idea che il regolamento controverso non modifica il capitolo 24 della TDC ma fornisce soltanto una chiarificazione ai fini dell'applicazione uniforme della tariffa, il governo del Regno Unito è del parere che le autorità doganali nazionali non hanno alcun potere discrezionale di classificare le nervature di tabacco, anche debitamente autenticate come del tipo Virginia « flue-cured », in una sottovoce diversa dalla sottovoce 24.01 B, in considerazione del testo non equivoco della motivazione e dell'art. 1 del suddetto regolamento. Il regolamento prescrive che *tutte* le nervature di tabacco siano classificate nella sottovoce 24.01 B.

9. Il governo britannico pone inoltre in rilievo che in mancanza di disposizioni specifiche del diritto comunitario, le note esplicative del consiglio di collaborazione doganale, anche prive di forza giuridica vincolante, fanno testo in quanto mezzo valido d'interpretazione delle voci della tariffa doganale comune. Nel caso di specie, le note corroborano l'interpretazione di cui sopra del regolamento controverso.

10. Il governo del Regno Unito propone di risolvere come segue la prima questione:

« Considerato sotto l'aspetto del suo spirito e della sua lettera quanto dei suoi effetti, il regolamento (CEE) della Commissione n. 3517/84 può essere correttamente interpretato solo qualora si classifichino nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune le nervature di tabacco il cui certificato di autenticità attesti la qualità di tabacco 'flue-cured', del tipo Virginia ».

11. Il *governo belga* considera assodato che il regolamento controverso classifichi le nervature di foglie di tabacco nella sottovoce 24.01 B.

12. La *Commissione* sostiene che la sola utilità del regolamento controverso è di riporre nella sottovoce 24.01 B le nervature di foglie di tabacco, anche se esse provengano da foglie di un tipo che rientri nella sottovoce A. Giacché ancor prima dell'adozione del regolamento, era evidente che tanto il parenchima quanto la nervatura delle foglie dei tipi di tabacco che non rientravano nella sottovoce A rientrassero nella sottovoce B. Sarebbe quindi stato inutile adottare un regolamento il cui solo scopo sarebbe stato di riporre nella sottovoce 24.01 B delle nervature di foglie di tabacco di questi tipi.

13. La Commissione propone quindi di risolvere come segue la prima questione:

« Secondo il regolamento (CEE) della Commissione n. 3517/84 le nervature di foglie di tabacco vanno classificate nella sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune anche se si tratta di nervature di tabacco il cui certificato di autenticità attesti la qualità di tabacco *'flue-cured' del tipo Virginia* ».

B — *Sulla seconda questione*

14. Secondo quanto risulta dall'ordinanza di rinvio, la validità del regolamento controverso viene contestata dall'attrice nella causa principale in quanto il regolamento sarebbe incompatibile con le chiare disposizioni della TDC e la Commissione sarebbe quindi andata al di là dei suoi poteri.

15. La società *Imperial Tobacco Ltd* sostiene che la TDC colloca chiaramente il tabacco 'flue-cured' del tipo Virginia nella sottovoce 24.01 A, senza far distinzione fra le nervature e i parenchimi e non spetta alla Commissione classificare tale tabacco in qualsiasi altra sottovoce. In forza del regolamento del Consiglio n. 97/69 i poteri della Commissione in materia sarebbero subordinati alla stessa TDC ed avrebbero quindi natura puramente interpretativa. Secondo le conclusioni dell'avvocato generale Mayras, nella causa 37/75 (Bagusat/Hauptzollamt Berlin-Packhof, Racc. 1975, pag. 1339), la Commissione ha il potere di adottare, sotto forma di regolamento, delle disposizioni intese a precisare il contenuto delle voci o sottovoci della tariffa doganale comune, a condizione che, nel far ciò, essa si limiti a precisare o chiarire le disposizioni di detta tariffa senza modificarle ne alterarne la portata, determinata dal Consiglio.

16. L'attrice nella causa principale deduce le seguenti argomentazioni a sostegno della sua tesi che il regolamento controverso è incompatibile con le disposizioni della TDC:

a) i termini della voce 24.01 consideravano il tabacco nel suo complesso, senza far distinzione fra le diverse parti della foglia. Qualora l'intento fosse stato di consentire una distinzione così rilevante, essa sarebbe stata espressa;

b) le sottovoci a) e b) intendono manifestamente fare una distinzione fra i diversi *tipi* di tabacco e non fra le diverse parti della foglia. La sottovoce B, dal titolo « altri » significa necessariamente « altri tipi » di tabacco;

c) la distinzione fra le diverse parti della foglia di tabacco non è conforme alla prassi e alla realtà commerciale. La nervatura e il parenchima dei tabacchi del tipo Virginia sono separati unicamente per motivi pratici nel paese di produzione. Essi vengono acquistati insieme ed in quantitativi proporzionali e sono interamente utilizzati nella fabbricazione degli stessi tipi di sigarette;

d) se la Commissione è competente a distinguere fra le diverse parti della foglia di tabacco e a classificarne alcune nella sottovoce 24.01 B, non dovrebbe sussistere motivo per cui la stessa Commissione non possa classificare il parenchima nella suddetta sottovoce, il che sarebbe assurdo ed irrealistico;

e) la distinzione imposta dal regolamento controverso si basa su una concezione superata della tecnologia di fabbricazione del tabacco. Nelle note esplicative della NCCD, le nervature sono menzionate nella categoria dei « cascami di tabacco », cioè i cascami provenienti dalla manipolazione delle foglie o dalla fabbricazione dei prodotti finiti, benché, in ef-

fetti, all'epoca, esse venivano gettate via dopo la battitura, il che non avviene più oggi. Dalla giurisprudenza della Corte emerge chiaramente che le note esplicative danno un orientamento per interpretare la TDC, ma esse devono cedere il passo in caso di disposizioni contrarie, nel presente caso della stessa TDC. La Commissione ha prestato eccessiva attenzione al testo letterale delle note esplicative senza tener conto del fatto che esse non possono soppiantare il testo chiave della TDC o che esse sono superate. Essa avrebbe voluto classificare tutti i cascami nella sottovoce « altri » senza rendersi conto che le nervature non sono dei cascami;

f) il regolamento controverso è inficiato da vizi in quanto non fondato su una corretta motivazione. La motivazione del regolamento si limita ad asserire che le nervature presentano le caratteristiche dei cascami di tabacco, il che è manifestamente inesatto. La Commissione non può basare quindi una decisione su un errore manifesto di fatto, anche se essa dispone di un ampio potere discrezionale per definire il contenuto delle voci doganali;

g) non si possono classificare nella sottovoce 24.01 B delle nervature che potrebbero essere identificate come provenienti dai tipi di tabacco menzionati nella sottovoce 24.01 A e che sono accompagnate dal richiesto certificato di autenticità;

h) il regolamento controverso infrange le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura della TDC. Secondo la regola generale 3(a), la voce più specifica deve avere la precedenza sulle voci di portata più generale, il che è altrettanto valido, secondo la regola generale n. 5, per determinare la sottovoce adeguata. La sottovoce 24.01 B è una voce generica, di natura residua, ed ha in quanto tale un contenuto meno specifico della sottovoce 24.01 A.

17. L'attrice nella causa principale asserisce che la Corte dovrebbe risolvere le questioni sottopostele dichiarando che le nervature di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia sono classificate dalla TDC nella sottovoce 24.01 A e che il regolamento controverso va dichiarato nullo, giacché incompatibile con le disposizioni della TDC.

18. Il *governo del Regno Unito* formula osservazioni unicamente sulla prima questione. Se sia corretto ritenere che delle nervature del tipo Virginia « flue-cured », debitamente identificate come tali in quanto « cascami di tabacco » alla luce del progresso della tecnologia sarebbe una questione pertinente unicamente ai fini della questione della validità del regolamento controverso, per la cui soluzione esso si rimette alla saggezza della Corte.

19. Il *governo belga* si richiama anzitutto all'origine dei testi, osservando che la sottovoce A della voce 24.01 della TDC è il risultato di una concessione fatta dalla CEE agli Stati Uniti nell'ambito del Gatt. Un certo numero di paesi in via di sviluppo fruirebbero di una tariffa preferenziale per le stesse merci.

20. La nomenclatura del consiglio di collaborazione doganale (NCCD) contempla delle sottovoci al fine di consentire una concordanza rubrica per rubrica con la « classificazione-tipo per il commercio internazionale » (CTCI) delle Nazioni Unite. Quattro sottovoci della NCCD (da 24.01 A a D) e quattro rubriche della CTCI (121.11, 121.19, 121.21 e 121.29) riguardano i « tabacchi », mentre una sottovoce (24.01 E) e una rubrica (121.30) si riferiscono ai « cascami di tabacco ».

21. Il consiglio di collaborazione doganale ha nel frattempo adottato una nomenclatura rivista, il « sistema armonizzato di descrizione e di codificazione delle merci » (SH), che dispone per i prodotti della voce 24.01 le tre sottovoci qui di seguito (con le rubriche corrispondenti della CTCI):

	SH	*CTCI*
24.01-10	tabacco non nodoso	121.11-121.19
24.01-20	tabacco interamente o parzialmente nodoso	121.21-121.29
24.01-30	Cascami di tabacco	121.30

Nella nota che figura nel testo della NCCD e della SH relativa alla nozione di cascami di tabacco si fa ogni volta richiamo alle nervature e ai piccioli. Nessuna delle parti presente all'atto dei relativi negoziati avrebbe formulato la minima riserva.

22. Ne risulterebbe che le nervature di foglie di tabacco dovrebbero essere considerate come cascami di tabacco ai sensi della:

— rubrica 121.30 della CTCI;

— voce 24.01 e sottovoce 24.01-30 della NCCD;

— sottovoce 24.01-30 del SH;

— sottovoce 24.01 B della tariffa doganale comune (TDC).

23. Il regolamento controverso non modificherebbe la portata della voce 24.01 della TDC, ma avrebbe natura puramente confermativa.

24. La *Commissione* si richiama alla genesi del regolamento controverso. Essa osserva che, quando è stata informata che le autorità del Regno Unito consideravano le nervature delle foglie di tabacco del tipo Virginia flue-cured come rientranti nella sottovoce 24.01 A e ch'esse le attribuivano al contingente doganale aperto per questa sottovoce, dato ch'essa aveva sempre sostenuto che le suddette nervature rientrano nella sottovoce B, ha ritenuto che la migliore soluzione consisteva nell'adottare un regolamento adeguato in conformità alla procedura contemplata dai regolamenti del Consiglio n. 97/69 e n. 2055/84. Un progetto di regolamento è stato sottoposto al comitato della nomenclatura e, al momento del voto, unicamente la delegazione del Regno Unito si è opposta alla sua adozione. Le delegazioni danese e irlandese si sono astenute, mentre tutte le altre delegazioni hanno votato per il progetto. La Commissione ha quindi adottato il progetto, che è divenuto poi il regolamento n. 3517/84, la cui validità è contestata.

25. La Commissione ritiene di non aver in alcun modo superato i limiti del suo potere discrezionale adottando il regolamento impugnato. Secondo la giurisprudenza della Corte in forza del regolamento n. 97/69, « il Consiglio ha conferito alla Commissione, la quale agisce di conserva con gli esperti doganali degli Stati membri, un ampio margine discrezionale circa la scelta fra due o più voci che possono essere idonee alla classificazione di una determinata merce » (causa 158/78, Biegi/Hauptzollamt Bochum, Racc. 1979, pag. 1103).

26. Secondo il parere della Commissione, non vi è alcun dubbio che i « cascami » rientrino nella sottovoce B. Il che dimostra il fatto che la sottovoce A fa espressamente riferimento a taluni tipi di « tabacchi ».

27. La Commissione pone in rilievo che il valore della nervatura non rappresenta se non un quinto circa del valore del parenchima. Quanto al significato del termine « cascami » essa fa presente che le nervature di foglie di tabacco sono sempre state consi-

derate come cascami. Questa conclusione risulterebbe chiaramente dalle note esplicative del consiglio di collaborazione doganale secondo le quali la voce 24.01 comprende « 1) il tabacco allo stato naturale (...) 2) i cascami di tabacco, quali picciuoli costole, ritagli, polveri, ecc. (...) ». Pur ammettendo che le nervature possono d'ora in poi essere utilizzate nella produzione delle sigarette, la Commissione insiste che si deve sempre qualificarle come cascami. Nell'ambito della TDC, il termine « cascami » non si riferirebbe alle sole merci che non hanno alcun valore giacché queste, comunque, non sarebbero prese in considerazione. Secondo l'avvocato generale Warner, a proposito del capitolo 23 della TDC), « (...) non ha scopo classificare per scopi doganali un prodotto assolutamente inutilizzabile. Quindi, in questo contesto, ' residuati ' e ' scarti ' sono termini relativi: ciò che è ' residuato ' o ' scarto ' per un'industria è materia prima per un'altra » (cause riunite 69 e 70/76, Dittmeyer/Hauptzollamt Amburgo-Waltershof, Racc. 1977, pag. 231). Secondo il parere della Commissione, questa tesi trova conferma nell'interpretazione che la Corte ha dato ai termini « scarti di macellazione non destinati al consumo umano » (causa 90/83, Patterson/Weddel, Racc. 1984, pag. 1567). La Corte ha concluso che quest'espressione comprende « (...) le parti non commestibili (che) (...) hanno un valore ed un'importanza molto inferiore a quella dei prodotti commestibili (...) ». La Commissione sostiene che nel contesto della presente causa, i termini « cascami di tabacco », devono essere ritenuti applicabili ai prodotti che, dopo essere stati ricavati dalla foglia di tabacco, hanno un valore ed un'importanza di gran lunga più modeste del parenchima. Adottando il regolamento di cui è causa, la Commissione si sarebbe quindi mantenuta nei limiti del potere discrezionale conferitole dal Consiglio.

28. A parere della Commissione, nella sottovoce 24.01 A rientrano unicamente i tabacchi che sono elencati in detta sottovoce, a condizione che essi siano accompagnati da un certificato di autenticità rilasciato dallo Stato di produzione. La sottovoce B comprenderebbe i tabacchi dei tipi elencati nella sottovoce A che non sono accompagnati dal suddetto certificato, i tabacchi dei tipi menzionati nella sottovoce A nonché i cascami di tabacchi di tutti i tipi. Ciò sarebbe confermato dalla Nimexe, che riprende nella sottovoce 24.01 B diversi tipi di tabacco (da 24.01-61 a 24.01-78) nonché cascami di tabacco (24.01-80). Nessuno dei codici Nimexe che rientra nella sottovoce 24.01 A comprende i cascami di tabacco.

29. La Commissione pone infine in rilievo che il regolamento controverso non ha inficiato la situazione preesistente né per quanto riguarda la TDC, né per quanto riguarda il sistema di preferenze generalizzate. Risulta dai regolamenti annuali relativi al sistema di preferenze generalizzate e dalla Nimexe che già prima dell'adozione del regolamento controverso, le nervature di foglie di tabacco « flue-cured » del tipo Virginia non fruivano delle preferenze concesse per i tabacchi di cui alla sottovoce 24.01 A. Inoltre, tanto il sistema di preferenze generalizzate n. 8, quanto la Nimexe fanno unicamente riferimento a due tipi di tabacco « flue-cured » Virginia non lavorati e cioè ai tabacchi « *non scostolati* » di cui al codice 24.01-02 ed ai tabacchi « parzialmente o totalmente *scostolati* » di cui al codice 24.01-09. Il termine « *scostolati* » è perfettamente significativo.

30. La Commissione propone di risolvere come segue la seconda questione:

« Dall'esame del regolamento non sono emersi elementi atti ad inficiarne la validità ».

C. Kakouris
giudice relatore